

N.R.G. 11184-2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo Carvisiglia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11184 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Virgilio

Attore

E

CP_1, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sacco
Convenuto

All'udienza del 13 gennaio 2026, sono state precisate le seguenti:

CONCLUSIONI

Per parte convenuta:” *conclude affinché venga dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Firenze per sussistenza di clausola compromissoria, con vittoria di spese da liquidarsi in favore del difensore distrattario*”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione *Parte_1* ha convenuto in giudizio *CP_1*, dinanzi al Tribunale di Firenze, deducendo:

- a) di essere socio ed amministratore, al pari del convenuto, di Oros Snc, avente ad oggetto la fabbricazione di oggetti preziosi;
- b) che *“Manifestando i soci divergenze circa la prospettata cessione di quote ed aggravandosi il contrasto con le reciproche accuse di avere sottratto il patrimonio sociale per impossessarsene, il socio CP_1 ha escluso il socio Pt_1 da qualunque attività di indirizzo e di gestione sociale attuando del tutto all'improvviso ed immotivatamente la sostituzione delle serrature di accesso al negozio di via Cavour 25R, ove è esercitata la attività sociale”*;
- c) che gli è stato, quindi, interdetto l'accesso a detto negozio;
- d) che l'estromissione di fatto del socio rende *“impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, integrando così la causa di scioglimento del rapporto che è prevista dall'art. 2272 n.2 cc.”*.

Tanto premesso l'attore ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” *dichiarare che la società Controparte_2*

[...] in nome collettivo con sede in Firenze, Via Cavour 25 R, ed iscritta al numero 394547 è sciolta giusta l'art. 2272 n,2 cc per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale; attuare la liquidazione e nominare il liquidatore. Vittoria di spese è di onorari. Ferma la riserva di danni di che in appresso”;

Si è costituito CP_1, il quale ha contestato integralmente la pretesa avversaria, sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze per sussistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 11 dell'atto costitutivo della Oros Snc.

2. Deve trovare accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto con riferimento alla clausola compromissoria prevista dall'appena menzionato art. 11 dell'atto costitutivo della Oros Snc., il quale stabilisce che *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e esecuzione di questo contratto sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori: due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti convenute ed il terzo dai due arbitri così eletti ed in caso di disaccordo dal Tribunale Territorialmente competente”* (cfr. doc.1 fasc. parte convenuta).

La presente controversia in tema di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale è, invero, senz'altro riconducibile all'oggetto della clausola arbitrale.

Ai sensi dell'art.819 ter cpc. va, pertanto, dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Firenze per sussistenza di clausola arbitrale.

Ogni altra questione è assorbita.

3. In forza del principio di soccombenza vanno poste a carico dell'attore le spese di lite, liquidate alla stregua dei parametri minimi di cui al DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria/trattazione in ragione del mancato deposito delle memorie ex art.171 bis cpc. ed applicazione dei valori minimi, stante la modesta complessità della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso,

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Firenze per sussistenza di clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 819-ter, comma I, c.p.c.;
- condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle

spese di lite, liquidate in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;

- dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Francesco Sacco, il quale si è dichiarato antistatario.

Firenze, 12 febbraio 2026

Il Giudice

Dr. Carlo Carvisiglia